

messaggio/i Pdf si scioglierà. Il precedente contratto rimane invece in vigore qualora il Cliente, ove previsto, eserciti il diritto di ripensamento come sopra esposto. Se il Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contratto, l'applicazione delle nuove condizioni contrattuali inizierà dal giorno indicato nella lettera di accettazione e comunque non oltre il primo giorno del primo mese successivo a quello di perfezionamento del Contratto. Il Cliente è consapevole che, fatto salvo il diritto di ripensamento previsto dal Contratto, in quest'ultimo caso l'Itg applicherà le nuove condizioni economiche per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l'inizio dell'esecuzione del Contratto e l'esercizio del suo diritto di ripensamento. Nel caso di Attivazione, il Contratto avrà esecuzione secondo le tempistiche stabilite dall'Allegato A della Delibera ARERA 646/15/R/eel e dall'Allegato della Delibera 574/13/R/gas, fatti salvi i tempi previsti dal Distributore nel preventivo eventualmente inviato al Cliente. Se il Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contratto, in caso di esercizio di ripensamento da parte del Cliente stesso, in base alla tempistica di esercizio dello stesso, l'Itg: a) provvederà ad annullare la richiesta di Attivazione presso il distributore qualora l'annullamento sia ancora possibile b) qualora l'annullamento non fosse possibile, la fornitura sarà avviata da Itg per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o, se richiesto dal Cliente, la chiusura del punto. Nei casi in cui sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento a Itg dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l'inizio dell'esecuzione del Contratto e la cessazione della fornitura dovuta all'esercizio del diritto di ripensamento, inclusi i costi amministrativi di Itg e i costi addebitati dal Distributore. Nel caso di Voltura con cambio fornitore, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite dalla delibera ARERA 135/2021/R/eel che in genere si concretizzano entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta salvo quanto previsto all'art.3 – diritto di ripensamento. Nei casi di voltura, sia per l'energia elettrica sia per il Gas, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dalla Delibera ARERA 102/2016/R/com e dalla Delibera ARERA 398/2014/R/eel, che in genere avviene entro due giorni lavorativi dalla richiesta di Voltura. In caso di Switch per l'energia elettrica e/o Gas, Itg si riserva la facoltà di recedere dal Contratto prima che abbia avuto un principio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1373, comma 1, del Codice Civile, con comunicazione scritta al Cliente da parte di Itg entro e non oltre il terzo mese successivo alla conclusione del Contratto e comunque prima dell'inizio della fornitura, qualora dalle informazioni che il SII, il Distributore Elettrico e/o il Distributore Gas sono tenuti a mettere a disposizione di Itg nell'ambito del processo di Switch (ai sensi, per l'energia elettrica, dell'Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com e, per il Gas, dell'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11) risulti sussistere in relazione al/ al Pdf oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: (i) il Pdf risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità; il Pdf sia oggetto di una richiesta di indennizzo in corso (limitatamente alla somministrazione di energia elettrica); il Pdf provenga dai servizi di ultima istanza; il Pdf sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il Pdf lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switch in corso; il Pdf sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso; il Pdf risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di Gas). Nel caso in cui Itg eserciti il predetto diritto di recesso, non verrà data esecuzione al Contratto revocando l'eventuale richiesta di Switch già presentata al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas, senza responsabilità di nessuna delle Parti, e gli effetti dell'eventuale recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. **Durata** - Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui al successivo Art. 10.

Art. 4 Disaccoppiamento e trasporto dell'energia elettrica: mandati del cliente Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto e dei suoi allegati, il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito a Itg per la durata del Contratto: (i) mandato senza rappresentanza affinché sottoscriva e gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il contratto di disaccoppiamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, e il contratto di Trasporto relativo al/ al Pdf con i Distributori, avente ad oggetto la prestazione del servizio di Trasporto per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura e a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno a tal fine; tale mandato si intenderà accettato da Itg con la comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto; (ii) mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche predisposte dal Distributore Elettrico/Gas o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplina il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore Elettrico, funzionale all'erogazione del servizio di Trasporto; (iii) mandato senza rappresentanza per inoltrare al Distributore Elettrico eventuali richieste inerenti le prestazioni di cui all'Allegato A della Delibera ARERA 646/2015/R/eel. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari alla conclusione del contratto di trasporto con i Distributori e il contratto di disaccoppiamento con Terna. Itg, in conformità con quanto previsto dall'art. 1715 del Codice Civile, risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti a essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle richieste di cui ai precedenti punti (i) (ii) e (iii). Relativamente a tutte le richieste suindicate, Itg addebiterà al Cliente gli oneri previsti dalla normativa relativa al mercato di maggior tutela, nonché gli oneri eventualmente a Itg fatturati dai Distributori. Itg, previa accettazione da parte del Cliente degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni dei Distributori, inoltrerà a questi ultimi ogni altra richiesta relativa a prestazioni di sua competenza per conto del Cliente. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rivolgersi direttamente ai Distributori ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 Condizioni economiche - Le condizioni economiche del Contratto e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono indicate nell'allegato Condizioni Economiche. Le Condizioni Economiche prevalgono sulla Proposta di Contratto e sulle CGC, ove discordanti. A fronte della fornitura, Itg emerterà, senza costi aggiuntivi per il Cliente, le fatture che consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0 e nel "dettaglio della fattura", che è disponibile al Cliente che non faccia richiesta esplicita ai canali di contatto di Itg. Itg assolve agli adempimenti fiscali relativi alla fatturazione elettronica trasmettendo, ai sensi della normativa in vigore, i dati necessari all'Agenzia delle Entrate. Previa registrazione sul Portale senza alcun costo le fatture sono emesse in formato digitale e sempre consultabili. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, in corso di fornitura, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della bolletta. Il Cliente che ha scelto nella Proposta di Contratto di ricevere le bollette digitali (in formato elettronico anziché cartaceo), è a conoscenza e accetta che per usufruire del servizio deve registrarsi al Portale; Itg informerà il Cliente, tramite un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica ed, eventualmente, al numero di cellulare indicato al Cliente, della messa a disposizione della bolletta digitale nell'area riservata del Cliente sul Portale. Il Cliente potrà disattivare il servizio bolletta digitale in qualsiasi momento. In caso di mancata registrazione del Cliente al Portale o di disattivazione del servizio bolletta digitale, Itg invierà le bollette in formato cartaceo all'indirizzo di fornitura del Cliente senza addebito di costi o altri effetti, fatto salvo quanto diversamente previsto, eventualmente, nelle Condizioni Economiche delle offerte del mercato libero. Il Cliente potrà attivare il servizio bolletta digitale anche in un momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, registrandosi al Portale e selezionando lo stesso servizio nell'area riservata del Cliente. Nel caso in cui il Cliente chieda una copia di una fattura per uno specifico periodo di competenza, per il quale sia già stata inviata una fattura cartacea, la stessa sarà resa disponibile senza costi aggiuntivi in formato digitale. Inoltre, sia in caso di somministrazione di energia elettrica sia in caso di somministrazione di Gas, il Cliente riconoscerà a Itg, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite Itg, un corrispettivo di importo almeno pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. ARERA 301/12 e s.m.i., attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Attivazione, Disattivazione, Voltura ordinaria e con cambio fornitore, Variazione di potenza di una somministrazione gas attiva). In caso di Voltura Ordinaria e di Attivazione di un Pdf precedentemente disattivato, Itg non imputa al Cliente i debiti/crediti del precedente intestatario del/ dei Pdf.

Art. 6 Rilevazione dei consumi - La quantificazione dei consumi di energia elettrica e/o Gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore Elettrico e/o Gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi, contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Elettrico e/o Gas b) autoletture comunicate dal cliente finale c) dati di misura stimati. Per l'energia elettrica, nel caso di stime effettuate da Itg, esse saranno calcolate in relazione: (i) alle letture rilevate presenti nella banca dati; (ii) alle stime eventualmente pervenute da parte del Distributore Elettrico; (iii) ai dati storici di consumo del Cliente che Itg acquisisce durante la somministrazione; (iv) al fatto che il Cliente stesso sia residente o meno presso l'immobile al quale si riferisce il Pdf; (v) alle caratteristiche tecniche del Pdf. Per il Gas, invece, nel caso di stime effettuate da Itg, esse saranno calcolate in relazione: (i) alle letture rilevate presenti nella banca dati (ii) all'andamento climatico (iii) ai dati storici di consumo del Cliente che Itg acquisisce durante la somministrazione; (iv) alla tipologia d'uso del Gas; (v) al tipo di apparecchiature alimentate a Gas comunicate dal Cliente. Il Cliente di energia elettrica trattato per fasce con tutti i Pdf in bassa tensione ha diritto a un indennizzo automatico pari a 10 € qualora il Distributore metta a disposizione per 2 mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati; tale indennizzo automatico è riconosciuto al Cliente da Itg. La lettura rilevata del Contatore Gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG cui si fa riferimento. Per Pdf con consumi fino a 500 Smc/anno o un tentativo di lettura nell'anno; per Pdf da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno due nell'anno, uno nel periodo aprile-ottobre e uno in quello novembre-marzo; per Pdf da 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno tre nell'anno, uno nel periodo novembre-gennaio, uno in quello febbraio-aprile e uno in quello maggio-ottobre; per Pdf superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Se il Contatore Gas è dotato di un sistema di "Smart Metering", cioè che consente la telelettura e telegestione del contatore, indipendentemente dai consumi annuali, la rilevazione dei consumi sarà mensile con dettaglio giornaliero oppure, per i soli contatori gas di calibro G4 e G6, il Distributore effettuerà una

lettura mensile senza dettaglio giornaliero l'ultimo giorno del mese solare o nei primi tre giorni del mese solare successivo. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Elettrico e/o Gas. In caso di mancata lettura del Contatore Gas, Itg ne potrà fornire informazione al Cliente in fattura. In caso di mancata lettura del Contatore Gas, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Pdf dotati di misuratore accessibile (misuratore per cui la rilevazione della lettura è consentita senza la necessità della presenza del Cliente o di un suo delegato), il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore tramite Itg. Per i clienti di Gas con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera e da quella mensile con dettaglio giornaliero e per i clienti di energia elettrica trattati monorari, Itg indica in fattura la finestra temporale in cui il cliente può comunicare l'autolettura affinché essa sia fatturata senza l'integrazione di stima. L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili da Itg ed esplicitati in fattura. L'autolettura validata dal Distributore Elettrico e/o di Gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime Itg, in assenza di lettura rilevata del Distributore Elettrico e/o Gas. Itg non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo preventivamente. Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas e/o energia elettrica sarà facoltà a Itg, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno. Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Gas e/o Elettrico la verifica del Contatore Gas e/o Elettrico; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Itg al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della sola parte che ne abbia avanzato richiesta.

Art. 7. Fatturazione - I consumi rilevati come indicato all'Art. 6 saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In caso di fornitura congiunta (Energia e Gas) le bollette saranno emesse separatamente per consentire al Cliente di poter consultare i dettagli di ciascuna fornitura nel rispetto dei criteri di trasparenza richiesti dalla normativa regolamentare vigente. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. Itg attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. Per il Cliente che ha sottoscritto un contratto per la somministrazione di Gas a condizioni economiche di tutela della vulnerabilità gas definite da ARERA o un'Offerta PLACET, nel caso in cui nel periodo cui si riferisce la fattura vengano contabilizzati consumi effettivi, non possono essere contabilizzati anche successivi consumi stimati nei seguenti casi: a) se la periodicità di fatturazione è mensile, b) se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la fattura è una autolettura comunicata nella finestra temporale indicata in fattura. Per il Cliente che ha sottoscritto un contratto a condizioni di mercato libero, tali limitazioni non saranno applicabili. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori o omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. Itg darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIOV. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas o Elettrico, Itg fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas e dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di **somministrazione nel servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas**, la fatturazione avviene come previsto dal TIF: mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero oppure, in ogni caso, per i consumi sopra i 5000 Smc/anno; almeno quadrimestralmente per consumi fino a 500 Smc/anno; bimestralmente per consumi tra 500 e 5000 Smc/anno. In caso di **somministrazione di gas nel mercato libero**, la periodicità di fatturazione sarà: otto cicli l'anno per clienti con consumi fino a 3.000 Smc/anno (gen; feb; mar; apr-mag; giu-lug; ago-sett; ott-nov; dic); mensile per clienti con consumi superiori a 3.000 Smc/anno. Per i Pdf per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo. In caso di **somministrazione di energia elettrica**, la periodicità di fatturazione sarà: bimestrale per i clienti domestici e per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 6 kW; mensile per i clienti non domestici connessi in bassa tensione ma con potenza disponibile superiore a 6 kW. Itg potrebbe variare, previa comunicazione al cliente, la periodicità di fatturazione. Itg emerterà la fattura entro 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa. In caso di ritardo nell'emissione della fattura Itg nella prima fattura utile corrisponderà al Cliente con tutti i Pdf in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno, i seguenti indennizzi automatici: 6 € per un ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € per ritardi pari a 45 giorni solari; 40 € per ritardi compresi tra 46 e 90 giorni solari; 60 € per ritardi superiori a 90 giorni solari. In caso di cessazione della fornitura, il Cliente riceve la fattura di chiusura, contenente la restituzione del deposito cauzionale, qualora versato, entro sei settimane dalla cessazione della fornitura; il rispetto di tale termine è garantito quando una Bolletta Digitale è emessa entro 40 giorni dalla data di cessazione e una bolletta cartacea entro 34 giorni. Nel caso di emissione della fattura di chiusura in ritardo, il Cliente con tutti i Pdf in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto, nella medesima fattura, ad un indennizzo automatico pari a 4 € in caso di ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2 € ogni 10 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. In caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore Elettrico e/o Gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi. Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione a Itg i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale con tutti i Pdf in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 35 € a carico del Distributore e riconosciuto tramite Itg.

Art. 8 Pagamenti; interessi di mora; mancato pagamento - 8.1. Pagamenti - Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a venti giorni dalla data di emissione della stessa. Itg si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 15 €, tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. Nei casi in cui il Cliente risulti a credito nei confronti di Itg, tale credito, in caso di Contratto attivo, viene riportato e compensato nella fattura successiva. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture presso gli sportelli Italgas abilitati sul territorio, attraverso gli sportelli bancari e postali, le tabaccherie ricevitorie del Lotto affiliate PuntoLIS e gli esercizi commerciali collegati alla rete di Lottomatica che offrono il servizio, le ricevitorie autorizzate SISAL, i punti di vendita PayTipper abilitati, con le limitazioni di importo indicate in fattura, nonché utilizzando l'addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta. Il Cliente può inoltre utilizzare, laddove disponibile, il servizio di pagamento sul sito internet tramite carta di credito, previa registrazione dei propri dati, fino a un importo massimo pari a 500 €. Le eventuali commissioni e le limitazioni di importo per i pagamenti con carta di credito, saranno indicate nel sito. In caso di addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta. In tal caso, il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte di Itg e le fatture continueranno a essere inviate da Itg al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Eventuali ritardi di comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto abilitato alla riscossione non saranno imputati al Cliente. Nel caso in cui il Cliente non Consumatore abbia scelto un'offerta del mercato libero che preveda come unico metodo di pagamento possibile l'addebito in conto corrente SEPA, essendo tale modalità di pagamento condizione vincolante per la validità dell'offerta, qualora il suddetto addebito non venga attivato o venga meno in qualunque momento successivo all'accettazione di Itg, Itg avrà la facoltà di risolvere il Contratto, previa comunicazione, ai sensi degli artt. 1353 e 1456 del Codice Civile, fatta salva ogni altra azione per la tutela degli interessi di Itg. Sia per il Gas sia per l'energia elettrica, nei casi previsti dalla regolazione vigente, Itg evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi superiori a 50 €, per i clienti serviti in tutela della vulnerabilità, a 80€ per i clienti con offerta nel mercato libero, nonché i tempi e le modalità con cui richiederla, entro i 10 giorni dal termine fissato per il pagamento della fattura stessa. Le somme oggetto di rateizzazione saranno suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante, non cumulabili; le somme rateizzate saranno maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Per maggiori informazioni sulle modalità con cui il Cliente può chiedere la rateizzazione o il rimborso il cliente può contattare il servizio clienti ai contatti di seguito esplicitati. In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate da Itg, in assenza della dichiarazione prevista all'art. 1193 del Codice Civile, Itg ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore. **8.2. Interessi di mora** - Qualora il Cliente sia un Consumatore o un condominio, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari a quanto previsto all'articolo 8 della Delibera ARERA 229/01, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale. Qualora il Cliente non rientri in una delle categorie sopra indicate, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura prevista da D. Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; inoltre il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale. **8.3. Azioni in caso di mancato o parziale pagamento** - Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura, Itg costituirà in mora il Cliente con diffida adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. Itg specificherà nella diffida adempiere le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento (incluso l'invio di un fax). Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela della

avversabilità gas o una delle Offerte PLACET. Itg addebiterà al Cliente le spese postali oltre IVA per l'invio dei solleciti e delle diffide di pagamento. Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un'offerta per il mercato libero diverso dalle Offerte PLACET, Itg addebiterà per i solleciti le sole spese postali oltre IVA; mentre per ciascuna diffida un importo almeno pari a 20,00 € oltre IVA inclusivo sia delle spese postali sia dei costi per l'attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Con riferimento alla somministrazione di Gas, essa potrà essere sospesa (in conformità con quanto stabilito dalla Delibera ARERA ARG/5/2011 per i PdF disalimentabili) mediante richiesta al distributore di chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, che può essere inviata non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima di 40 giorni dalla notifica al cliente della diffida. Nel caso di Cliente che abbia scelto un'offerta diversa dall'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela della vulnerabilità gas o dalle Offerte PLACET, per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore Gas, Itg potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. 491/2020/R/eel, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della somministrazione di Gas e comunque non inferiore a 15 giorni, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice Civile, senza ulteriore comunicazione da parte di Itg. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà, previo avviso al Cliente con apposita comunicazione, procedere all'interruzione della somministrazione di Gas mediante interventi tecnici più complessi e il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento, per il quale il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdF. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di Gas, nei limiti dei costi sostenuti da Itg, e nei limiti definiti da ARERA. Itg non sospenderà la somministrazione di Gas limitatamente ai casi previsti dall'art. 9.2 della Delibera ARERA 229/01. In deroga a quanto previsto dal citato art. 9.2, al punto a), Itg può richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di Gas al Distributore Gas, anche senza preavviso, nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme agli usi e alle disposizioni contrattuali. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso in cui sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, Itg potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della somministrazione presso il PdF del Cliente, non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e non prima di 25 giorni dalla notifica al cliente della diffida per i PdF connessi in bassa tensione per i quali sia tecnicamente possibile procedere alla riduzione di potenza prima della sospensione come in seguito specificato; per gli altri PdF il termine minimo per la richiesta di sospensione è di 40 giorni dalla notifica della diffida al cliente. Nel caso di Cliente che abbia scelto un'offerta diversa dall'offerta basata integralmente sul Servizio di Maggior Tutela o dalle Offerte PLACET, per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore Elettrico, Itg potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A del. ARERA 491/2020/R/eel, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della somministrazione di energia elettrica, Itg ha facoltà a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Cliente, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 4. Per i PdF connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà sospesa la somministrazione. Itg è tenuta a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 € nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; 20 € nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione. Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. 23 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com verranno seguite le procedure previste dall'art. 24 della predetta Delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato. In caso di risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PdF, Itg sarà tenuta a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. Itg, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione di cui alle Delibere ARERA 646/2015/R/eel e 574/2013/R/gas. Nel caso di Cliente che abbia scelto un'offerta diversa dall'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela della vulnerabilità gas o dalle Offerte PLACET, per ogni richiesta di riattivazione inviata al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas, Itg potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. ARERA 491/2020/R/eel, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Itg si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione, nel limite dell'ammontare previsto da ARERA, e le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti da Itg. **8.4. Imputazione dei pagamenti** – In deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1193 del Codice Civile l'imputazione di ogni pagamento ricevuto dal Cliente è riservata in via esclusiva ad Itg. Nell'esercizio di tale diritto l'azienda somministrante potrà dunque imputare discrezionalmente le rimesse ricevute ad uno qualsiasi dei crediti vantati nei confronti della propria controparte contrattuale, inclusi quelli insorti in forza di precedenti rapporti. Sempre nel rispetto della facoltà riconosciuta, Itg potrà decidere discrezionalmente, in caso di somministrazione congiunta (energia e gas), di attribuire i pagamenti effettuati dal Cliente (a prescindere dalle determinazioni di quest'ultimo) alla fornitura energetica, a quella di gas, ovvero proporzionalmente ad entrambe. **8.5 Cessazione del contratto** – In caso di cessazione del contratto, in presenza di morosità del cliente, Itg potrà porre in essere qualsiasi azione prevista dalla regolazione vigente a tutela del proprio credito.

Art. 9 Strumenti a garanzia dei pagamenti del cliente, deposito cauzionale, Garanzie – Itg, ferma restando la facoltà di subordinare la somministrazione di energia elettrica e/o del gas naturale all'esito della verifica dell'affidabilità finanziaria del Cliente, come previsto dall'art. 3, si riserva inoltre la facoltà di richiedere al Cliente le garanzie previste dal presente articolo 9. In particolare, per il Cliente Business, Itg, prima dell'inizio o durante la fornitura a propria scelta, avrà il diritto di ottenere, a semplice richiesta ed entro 15 giorni dalla stessa, una garanzia bancaria escutibile a prima richiesta, rimossa ogni eccezione, rilasciata da primario istituto di credito italiano, secondo schema che verrà proposto da Itg, per un importo complessivo che sarà indicato da Itg e non potrà superare quanto lo stesso fornitore ragionevolmente preveda come dovuto per 4 mesi di fornitura, oltre IVA, oneri, importi aggiuntivi ed imposte, a copertura dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. Tale garanzia dovrà rimanere valida ed efficace per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 mesi dalla data di cessazione della somministrazione. In caso di inadempimento del Cliente, Itg avrà diritto di escutere in tutto o in parte la predetta garanzia. In tal caso il Cliente sarà obbligato a rilasciare una nuova garanzia e/o a reintegrare quella ancora in essere fino all'importo originario, entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta del Fornitore. Qualora il Cliente non provveda a rilasciare o a reintegrare la garanzia nei termini suddetti ovvero l'importo della stessa sia inferiore al valore dei consumi di cui sopra, Itg avrà il diritto di non dar corso alla fornitura e/o a richiedere la sospensione della stessa, fermo restando il suo diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3. **Deposito cauzionale** - Itg addebiterà in fattura, senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale come di seguito definito. Per il **Gas**, un importo calcolato in funzione del consumo annuo pari a: (i) Clienti Domestici: 30 € da 0 a 500 Smc; 90 € da 501 a 1.500 Smc; 120 € da 1.501 a 2.000 Smc; 300 € da 2.001 a 5.000 Smc; una mensilità di maggior consumo annuo (attribuibile al Cliente secondo parametri da individuati da Itg, comprensivo di imposte e tasse) per consumi da 5.001 Smc; (ii) Clienti Business: 300 € da 0 a 2.000 Smc; una mensilità di maggior consumo medio annuo attribuibile al Cliente, comprensivo di imposte e tasse, da 2.001 Smc a 5.000 Smc; 2 mensilità per consumi da 5.001 Smc a 10.000 Smc; 3 mensilità da 10.001 Smc. (iii) Clienti Domestici o condomini serviti nel servizio di Tutela della Vulnerabilità: TITOLARI DI BONUS SOCIALE: 25,00 €, per consumi fino a 500 Smc/anno; 77,00 €, per consumi fino a 5.000 Smc/anno; valore di una mensilità di consumo medio annuo (attribuibile al cliente al netto delle imposte), per consumi superiori a 5.000 Smc/anno. ALTRI CLIENTI: 30,00 €, per consumi fino a 500 Smc/anno; 90,00 €, per consumi fino a 5.000 Smc/anno; valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte), per consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Per l'**energia elettrica**, l'importo sarà pari a: (i) Clienti Domestici: 5,00 € per ogni kW di potenza installata. (ii) Clienti Business: 15 € per i consumi annuali da 0 a 5.000 kWh; 150 € per i consumi annuali da 5.001 kWh a 12.500 kWh; 300 € per i consumi annuali da 12.501 kWh a 25.000 kWh; una mensilità di massimo consumo inclusi oneri, tasse e imposte per consumi annuali da 25.001 kWh a 50.000 kWh; 2 mensilità per consumi annuali da 50.001 kWh. In caso di mancato pagamento del deposito cauzionale, Itg potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale (anche nel caso di chiusura relativa a una sola delle somministrazioni) il relativo deposito cauzionale sarà restituito, senza

bisogno di specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolute e dei relativi interessi moratori. Qualora nel corso della somministrazione l'importo del deposito sia incamerato, in tutto o in parte, da Itg, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Qualora il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture (sempre a condizione che nel caso di somministrazione di Gas non abbia consumi superiori a 5.000 Smc/anno e nel caso di somministrazione di Energia Elettrica non abbia consumi superiori a 25.000 kWh/anno), i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di fatturazione. Nel caso in cui un Cliente non domestico risulti in procedura concorsuale in continuità di fornitura sarà facoltà di Itg richiedere a garanzia del pagamento della somministrazione richiesta dalla procedura, un deposito cauzionale fruttifero pari al 50% del fatturato dell'anno precedente. Il mancato rilascio del deposito cauzionale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di Itg comunicata anche via PEC o fax, rappresenterà un grave inadempimento e pertanto darà facoltà ad Itg di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. In tutti gli altri casi si applicherà quanto previsto dall'articolo 72 della Legge Fallimentare.

Art. 10 Diritto di recesso; cessazione della somministrazione - Ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento a una sola delle somministrazioni). Itg potrà recedere con un preavviso non inferiore a tre mesi, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre a partire dal giorno della ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel, in caso di rifiuto di Voltura sul PdF, Itg potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso sopra indicati. Il diritto di recesso da parte di Itg non può essere esercitato nel caso in cui l'offerta sia basata integralmente sul Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas. In caso di cambio fornitore, ai sensi del Titolo I e III dell'Allegato A della Delibera 302/2016/R/com (così come aggiornato dalle Delibere 783/2017/R/com e 196/2019/R/com), il Cliente Gas e il Cliente elettrico dovrà avvalersi del nuovo venditore per l'esercizio del recesso. A tal fine, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, il Cliente dovrà rilasciare al venditore entrante apposita procura a recedere, secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante e comunque su un supporto durevole. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente con le modalità previste dalla normativa in vigore entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. I soli clienti di grandi dimensioni (ossia clienti non domestici non connessi in bassa tensione o con consumi eccedenti 200.000 Smc/anno) potranno in alternativa comunicare il recesso direttamente a Itg, indicando la data da cui decorre il recesso. Itg provvederà a trasmettere comunicazione al SIF; il Cliente potrà sottoscrivere un nuovo contratto in data successiva a tale comunicazione; in caso di mancata sottoscrizione di nuovo contratto in tempo utile per far decorrere lo switch entro la data indicata nella comunicazione di recesso, il SIF provvederà all'attivazione del servizio di ultima istanza cui il cliente ha diritto. Nel caso in cui il Cliente receda al fine di cessare la somministrazione di energia elettrica e/o Gas e, ove applicabile, il Servizio Aggiuntivo, il Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione, a: Italian Gas Srl, via Corsica 152 – 86039 Termoli (CB). In tal caso, il preavviso decorre dalla data in cui Itg riceve la relativa comunicazione e il recesso avrà efficacia entro e non oltre un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore Gas/Elettrico effettuerà la disalimentazione dandone informazione a Itg. Qualora, a seguito della comunicazione di recesso in riferimento alla somministrazione di Gas, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di Gas e di quant'altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti a Itg dal Distributore Gas). L'esercizio da parte di Itg o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 4 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. Ai fini dell'emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al venditore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura e di Voltura con cambio fornitore, il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura, comunicandola al venditore. Itg comunicherà al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato, qualora palesemente errato.

Art. 11 Variazione delle condizioni contrattuali - Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Con riferimento al servizio di tutela della Vulnerabilità Gas, al venir meno del requisito di vulnerabilità, Itg comunicherà le nuove condizioni economiche in base a quanto previsto dalla Delibera ARERA 100/2023/R/com e con le modalità descritte nelle condizioni economiche del servizio di Tutela della Vulnerabilità gas, fatta sempre salva la possibilità di recesso. Fatto salvo quanto precede, Itg si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione etc.) ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (cfr. Art. 21 delle presenti CGC). Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Itg per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Itg comunicherà le modifiche in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte di Itg. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. (anticipata via fax) che dovrà pervenire a Itg entro e non oltre trenta giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di Itg. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione.

Art. 12 Sospensione e interruzione della somministrazione per cause non imputabili a Itg, forza maggiore - In caso di lavori programmati sulle Condotte, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del Gas da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi degli artt. 49.1, lettere a) e b), e 51 della Delibera ARERA 574/2013/R/gas; in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto. La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione fino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. Itg non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna di energia elettrica al PdF, salvo che dipendano da fatti imputabili a Itg. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PdF del Cliente alla rete elettrica). Itg si impegna a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché lo stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Itg non è responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e Gas a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di Itg.

Art. 13 Diritti e tributi - Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e i tributi che Itg è tenuta a pagare in relazione al Contratto per la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica e, ove prevista, per la prestazione di servizi aggiuntivi. La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas naturale e dell'energia elettrica prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato di esenzione o di esclusione, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione da Itg nel Sito. L'applicazione del trattamento fiscale verrà effettuata da Itg sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del corretto regime fiscale. Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente a Itg, fatti salvi i casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile. L'istanza finalizzata alla richiesta del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione deve essere trasmessa dal Cliente ad Itg, esclusivamente ai recapiti indicati nella documentazione messa a disposizione da Itg sul sito: con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale o non del Cliente; a mezzo raccomandata a.r.; in caso di incompletezza, carenza di allegati essenziali o di scarsa comprensibilità, istanze e dichiarazioni non sottoscritte, Itg si vedrà costretta a respingere la richiesta ed a richiedere l'integrazione o la ripresentazione, pena lo slittamento dei termini per il riconoscimento del beneficio fiscale. In assenza di produzione dei predetti documenti verranno applicate: per il gas naturale, l'aliquota IVA e le aliquote di accisa di imposta addizionale (laddove prevista) per gli usi civili; per l'energia elettrica, l'aliquota IVA e l'aliquota di accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata. Inoltre, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, Itg considererà valide le istanze, le dichiarazioni e le documentazioni, riferite al/i medesimo/a PdF, già ritenute valide nell'ambito di un precedente Contratto tra le Parti, da cui si siano susseguiti, senza soluzione di continuità,

Modulo per l'esercizio del ripensamento

Da compilare e inviare esclusivamente nel caso in cui il Cliente voglia esercitare il Diritto di Ripensamento relativamente al Contratto cui tale modulo è allegato.

Il modulo è disponibile anche online all'indirizzo <https://www.italiangas.it/modulistica/> e va spedito a Italian Gas Srl, via Corsica, 152 86039 Termoli (CB).

La spedizione alla Casella Postale deve avvenire:

- in caso di sottoscrizione del Contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, oppure per via telefonica, come indicato al paragrafo "Diritto di Ripensamento" delle Condizioni Generali), entro 14 giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto coincidente con la data di ricevimento, da parte del Cliente, della lettera di accettazione di Itg;

- in caso di sottoscrizione del Contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali, entro 30 giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto coincidente con la data di ricevimento, da parte del Cliente, della lettera di accettazione di Itg.

Con il presente modulo notifico l'esercizio del Diritto di Ripensamento relativamente al Contratto per la seguente tipologia:

- Nuova attivazione Passaggio Itg da altro fornitore
 Cambio Prodotto Voltura con cambio fornitore

Nel solo caso di selezione di Voltura con cambio fornitore:

Notifico l'esercizio del ripensamento, consapevole che sarà attivato il servizio di ultima istanza finché non sceglierò un altro fornitore.

Il Contratto è identificato dai seguenti dati:

POD/PDR* _____

Nome e Cognome (o Denominazione Condominio)* _____

Codice Fiscale* _____

(*) dati obbligatori

Data _____ Luogo _____

Firma _____

Contratti per la medesima tipologia di utenza e a condizione che non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione. Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente ogni aggiornamento ad Itg delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), la fornitura, gli impieghi del gas naturale e/o dell'energia elettrica, la tipologia di attività svolta, la destinazione d'uso dei locali, nonché ogni altro elemento utile e/o rilevante in precedenza dichiarato e ritenuto valido ai fini del riconoscimento del trattamento fiscale applicato. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati forniti, delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate e manleva e terrà indenne Itg da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle imposte applicate da Itg sulla base dei dati riportati nel Contratto, delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate a Itg. Qualora dovessero eventualmente emergere elementi differenti rispetto a quanto risultante dal Contratto, dalle istanze, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente ad Itg, saranno poste a carico del Cliente stesso tutte le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Itg fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria, alle Regioni e/o agli Enti Locali. Ogni eventuale rimborso dovuto al Cliente da Itg, di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Itg potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria, dalle Regioni e/o dagli Enti Locali. Per le prestazioni di servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

Art. 14 Informazioni, comunicazioni e reclami - I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti: Italian Gas Srl, via Corsica 152 – 86039 Termoli (CB); Servizio Clienti al numero verde gratuito 800.166.122 da rete fissa e allo 0875.872049 da rete mobile al costo per il Cliente in base al piano tariffario del proprio operatore telefonico; sito Internet; Portale. Itg comunica sulla fattura e sul sito i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Eventuali reclami possono essere inviati dal Cliente: ai recapiti indicati in fattura e sul Portale; all'indirizzo mail reclami@italiangas.it; all'indirizzo Italian Gas Srl, via Corsica 152 – 86039 Termoli (CB); tramite il form online disponibile sul sito internet. Il reclamo dovrà contenere obbligatoriamente: nome e cognome, indirizzo presso cui avviene la somministrazione, altro indirizzo per corrispondenza (se diverso da quello dal precedente) o indirizzo e-mail, e l'indicazione del Pdf cui si riferisce il reclamo.

Art. 15 Legge applicabile e Foro competente - La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara, salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 206 del 06.09.2005 per i soggetti considerati Consumatori.

Art. 16 Procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie - Per risolvere eventuali controversie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Cliente deve attivare una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie prima di adire ad eventuali azioni giudiziarie. A tal fine tutti i clienti possono ricorrere al Servizio Conciliazione Clienti Energia gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA, i cui dettagli sono consultabili all'indirizzo <http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>. Itg si impegna a partecipare alla procedura, gratuita, sopra citata.

Art. 17 Cessione della posizione contrattuale da parte di Itg - Il cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Itg della propria posizione contrattuale a terzi, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli.

Art. 18 Trattamento dei dati personali - Il trattamento dei dati personali del Cliente, ai fini e/o nel contesto del Contratto, avverrà nel rispetto della Normativa Privacy. Il titolare del trattamento dei dati personali del Cliente è Italian Gas Srl con sede legale in via Vincenzo Monti 48, 20123 Milano (MI). Il Cliente può esercitare i diritti previsti dalla Normativa Privacy nei limiti ivi stabiliti, tra cui in particolare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché, qualora il trattamento sia basato sul consenso del Cliente, il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. Il testo completo dell'Informativa Privacy è reso disponibile come documento del Contratto e sul sito web <https://www.italiangas.it/privacy-policy/>.

Art. 19 Responsabilità amministrativa - Con riferimento all'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, il cliente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico, elaborato da Italian Gas Srl in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Il Codice Etico è disponibile sul sito internet.

Art. 20 Sicurezza degli impianti Gas e energia elettrica - La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore Gas e/o Elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. Come previsto all'art. 6, Itg rende disponibile sul proprio sito informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del Gas e per il risparmio energetico, come previsto dalla Delibera ARERA 40/14/R/gas.

Art. 21 Riferimenti normativi principali - Il Contratto rispetta ove applicabili: il codice di condotta commerciale di Gas e di energia elettrica, allegato alla Delibera ARERA 366/2018/R/com e consultabile tra i testi integrati presenti sul sito ARERA; il D.Lgs. n. 206/2005, in G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", per brevità "Codice del Consumo"), ivi compreso il capo I del Titolo III della Parte III, in materia di diritti dei consumatori nei contratti, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 in G.U. 11 marzo 2014, n. 58; la Delibera ARERA 229/01 in GU n. 287 del 11 dicembre 2001; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici") in G.U. 12 marzo 2008, n. 61 ("D.M. 37/2008"). Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da Gas, ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas 167/2020/R/gas pubblicata sul sito www.arera.it in data 22 maggio 2020. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul Portale o sul sito del Comitato Italiano Gas (o "Cig") www.cig.it: il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al Cig all'indirizzo indicato nel modulo stesso. Con riferimento alla Firma Grafometrica: il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("CAD") in G.U. 16 maggio 2005, n. 112 e il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71" del CAD (in G.U. n.117 del 21 maggio 2013)). Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGC) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o tramite le modalità individuate dalle autorità competenti.

Art. 22 Rilascio dei permessi e delle concessioni per il Gas; condizione risolutiva - L'accettazione della Proposta da parte di Itg, di cui al precedente Art. 3, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del Gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle Condotte fino al Pdf del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di Itg per il ritardo o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle Condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico di Itg alcun onere.

Firma del cliente per accettazione
